



COMUNE di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 76 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** in Pietra Ligure, presso la Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statuarie, si è riunito il consiglio Comunale composto da:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	LUCIANO Antonio - Presidente	Sì
2	VALERIANI Avio - Sindaco	Sì
3	ALESSIO Franco - Consigliere	Sì
4	AMANDOLA Francesco - Consigliere	Sì
5	BIANCHI Franco - Consigliere	Sì
6	CARRARA Mario - Consigliere	Sì
7	CARRARA Paola - Consigliere	Sì
8	FOSCOLO Sara - Consigliere	No
9	FRUMENTO Daniela - Vice Sindaco	Sì
10	NEGRO Giacomo - Consigliere	Sì
11	NOVARA Maurizio - Consigliere	Sì
12	SEPPONE Nicola - Consigliere	No
13	REMBADO Daniele - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	11
	TOTALE ASSENTI	2

Partecipa alla seduta Dr.ssa Fiorenza OLIO nella sua qualità di Segretario Generale.

LUCIANO Antonio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Consigliere Delegato al Bilancio, Franco BIANCHI, il quale relaziona sulla proposta di deliberazione di seguito riportata:

"PRESO ATTO del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

DATO ATTO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., questo Comune, con deliberazione C.C. n. 56 del 29.09.2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, disponendo di:

*a) **mantenere** senza interventi di razionalizzazione le seguenti **partecipazioni dirette:***

- T.P.L. Linea S.r.l. quota di partecipazione ente 1,268%

- Servizi Ambientali S.p.a. quota di partecipazione ente 0,928%;

*ed **indirette:***

Ponente Acque S.c.p.a. quota di partecipazione indiretta ente 0,697% (per il tramite di Servizi Ambientali S.p.a. che ne detiene il 75,11%);

*b) di procedere alla **cessione/alienazione** delle seguenti partecipazioni:*

- società I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.a., per la quota del 0,751%, alle seguenti condizioni: cessione ad altri soci o alienazione quote nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le modalità e tempistiche indicate dalla legge e più consone alla fattispecie in esame.

ACCERTATO che, a norma del citato art. 24, commi 1 e 3, D.Lgs 175/2016, il provvedimento di ricognizione è stato trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della corte dei conti Liguria con pec del 26.10.2017 ed inoltrato alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società" prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

ACCERTATO, altresì che per quanto concerne la cessione/alienazione della società I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.a si è proceduto come segue:

-con nota del 26.10.2018 è stata trasmessa copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati del Comune di Pietra Ligure" alla società I.P.S. Insedimenti Produttivi Savonesi S.c.p.a.;

-con nota del 23.05.2018 ns protocollo n. 15566 si comunicava formalmente all'Organo Amministrativo di I.P.S., ai sensi dell'art. 9 dello statuto, la volontà di cedere le azioni possedute con richiesta di ricercarne l'acquirente tra i soci pubblici aventi diritto di prelazione e precisamente: quota di partecipazione pari allo 0,751% - azioni n. 116 del valore unitario di € 31,50 per un totale complessivo di € 3.654,00;

-con nota del 27.09.2018 ns protocollo n. 28650 la società I.p.s ha comunicato che nessun azionista ha espresso all'organo amministrativo di esercitare il proprio diritto di prelazione;

-con determinazione dirigenziale dell'area finanziaria n. 133 del 27/09/2018 è stato stabilito di dare esecuzione agli indirizzi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.9.2017 avviando la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della quota azionaria detenuta nella società I.P.S. S.c.p.A dello 0,751% di proprietà del Comune di Pietra Ligure, lotto unico di n. 116 azioni per un prezzo a base di vendita di €. 3.654,00 pari al valore nominale;

-è stato pubblicato un primo avviso all'Albo Pretorio online del Comune di Pietra Ligure dal 28.09.2018 al 13.10.2018 (atto n. 1697 del Registro di Pubblicazione), ed un secondo avviso datato 31.10.2018 con scadenza 16.11.2018, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;

- non essendo pervenute manifestazioni d'interesse per l'acquisto delle azioni in oggetto con nota inviata via pec in data 04.12.2018 prot. 35473 è stato chiesto formalmente alla soc. IPS, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile, il rimborso della partecipazione sociale sottoscritta Amministrazione Comunale (n. 116 azioni aventi valore nominale di € 31,50 ciascuna);

-ad oggi si è in attesa della liquidazione della quota societaria.

RILEVATO che, una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo – ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

VISTE le linee guida del MEF Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti per la redazione del provvedimento di revisione ordinaria delle partecipate detenute alla data del 31.12.2017, da adottare entro il 31.12.2018;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.112 del 06.08.2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione degli organismi enti e società controllate e partecipate costituenti il "gruppo amministrazione pubblica" ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato al 31.12.2017, approvato con successiva deliberazione consiliare n. 46 del 05.10.2018;

TENUTO CONTO che ai sensi del punto 2 del citato art. 20, i piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica, sono adottati ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni dirette od indirette, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro (Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31.12.2019).
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito

dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

EVIDENZIATO, per quanto concerne la società Ponente Acque S.c.p.a, partecipata indirettamente tramite la società Servizi Ambientali S.p.A di Borghetto Santo Spirito e ad oggi ancora gestore del Servizio Idrico integrato, quanto segue:

La Regione Liguria con la Legge Regionale 23 settembre 2015 n. 17 ha modificato la composizione degli Ambiti Territoriali Ottimali liguri per il servizio idrico integrato ed in particolare per la Provincia di Savona ha individuato 3 ambiti: A.T.O. Centro Ovest 1, A.T.O. Centro Ovest 2 e A.T.O. Centro Ovest 3, quest'ultimo comprendente 27 comuni tra i quali il comune di Pietra Ligure. I suddetti Comuni facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 3, Servizi Ambientali S.p.A. e Servizi Comunali Associati (S.C.A.) S.r.l., al fine di ottenere una corretta e pubblica gestione del comparto costiero di ponente hanno approvato un protocollo di intesa con l'impegno alla costituzione di una società consortile composta dalle società partecipate S.C.A. Srl di Alassio, Servizi Ambientali SpA di Borghetto S.S. (società già presenti nel comparto del ponente savonese a totale partecipazione pubblica specializzate nel settore relativo al ciclo integrato delle acque) e da Comuni;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 30.11.2015 il Comune ha condiviso la volontà della propria partecipata Servizi Ambientali S.p.A. alla costituzione della società consortile Ponente Acque S.C.P.A. tra le Società Servizi Ambientali spa con sede in Borghetto S.S. e Servizi Comunali Associati (S.C.A.) con sede in Alassio, finalizzata alla gestione unica per il ciclo integrato delle acque dell'A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese, con affidamento in house nel rispetto della normativa vigente;

In data 11.12.2015 è stata costituita la società CONSORTILE "PONENTE ACQUE S.C.P.A". tra le due società sopra menzionate, finalizzata alla gestione unica del ciclo integrato delle acque dell'A.T.O. Centro Ovest 3 savonese, con affidamento in house nel rispetto della normativa vigente;

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 91 del 29.12.2015 è stata approvata la "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ente di Governo d'Ambito ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006)";

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 29.12.2015 è stata decretata l'approvazione dell'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'art. 149-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 133/2014, secondo le forme di gestione C.D. "In house providing" per l'ambito territoriale ottimale "Centro Ovest 3" di cui alla L.R. 1/2014 e s.m.i., alla Ponente Acque s.c.p.a. di Borghetto Santo Spirito (SV);

In data 28.01.2016 Ponente Acque ScpA ha sottoscritto con la Provincia di Savona (Ente di Governo dell'Ambito) la Convenzione per l'affidamento del SII per l'ATO Centro Ovest 3 Savonese;

-Il Governo Italiano aveva promosso contro la Legge Regione Liguria n. 17 del 23/09/2015, "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)", in quanto alcune disposizioni riguardanti gli ambiti ottimali di affidamento del servizio idrico integrato contrastano con i principi della legislazione statale in materia di servizio idrico integrato;

- erano stati promossi più ricorsi nanti il TAR Liguria da gestori privati di servizio idrico avverso le deliberazioni del Consiglio Provinciale di Savona nr. 23/2015 del 7.5.2015 recante "Organizzazione ed affidamento del servizio idrico integrato di cui al d.lgs. 152/2006 negli ambiti territoriali ottimali di competenza", deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 94 del 29.12.2015 recante l'affidamento del servizio idrico integrato secondo la forma di gestione in house providing per l'ATO Centro Ovest 3, ed avverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 35 del 3.5.2016 per l'approvazione dell'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del Dlgs 152/2006 per l'ATO Centro Ovest 3;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2017 del 6 giugno che ha decretato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dalla legge 17/2015 in relazione agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) nel territorio della Provincia di Savona;

Visto che, per effetto della medesima sentenza, deve applicarsi la precedente disposizione che prevede un unico ambito territoriale costiero da Varazze a Laigueglia e relativo entroterra denominato ATO Savonese centro ovest 1;

Preso atto, conseguentemente, dell'invito della Regione Liguria al riaffidamento del SII e del parere dell'assemblea dei sindaci a favore dell'affidamento in house ad un soggetto aggregatore scaturente dai precedenti gestori pubblici operanti sul territorio cioè: Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese SpA, Servizi Ambientali SpA e Servizi Comunali Associati Srl;

Considerato quindi che sono attualmente in corso le procedure necessarie alla costituzione di una nuova società consortile di cui dovranno far parte le suddette società attualmente gestrici del servizio idrico integrato dell'ambito savonese che va da Varazze a Laigueglia;

Dato atto che a seguito affidamento al nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO centro ovest 1 savonese, da parte del competente Ente Provinciale, la Ponente Acque S.p.A., tutt'ora gestore del servizio idrico integrato, verrà posta in liquidazione con decorrenza dall'effettiva operatività del nuovo gestore;

VERIFICATO che in base a quanto sopra relazionato sussistono le motivazioni per il mantenimento delle società in essere;

ACQUISITO Il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, e. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Fiorenza Olio, che si inseriscono nella presente deliberazione così da costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO delle azioni intraprese dal comune di Pietra Ligure in esecuzione della revisione straordinaria delle società partecipate di cui alla propria deliberazione n. 56 del 29.09.2017 in base alle quali si è in attesa del rimborso delle quote societarie detenute in I.P.S. **INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.a.**;

2) DI MANTENERE, per le motivazioni di cui in premessa e quindi senza attuare interventi di razionalizzazione, le seguenti **partecipazioni dirette**:

- T.P.L. Linea S.r.l. quota di partecipazione ente 1,268%

- Servizi Ambientali S.p.a. quota di partecipazione ente 0,928%;

ed indirette:

- Ponente Acque S.c.p.a. quota di partecipazione indiretta ente 0,697% (per il tramite di Servizi Ambientali S.p.a. che ne detiene il 75,11%) fino alla messa in liquidazione (trattandosi di servizio essenziale) che avverrà contestualmente all'attivazione dell'operatività del nuovo gestore del SII dell'ambito ottimale "centro Ovest 1" essendo stato dichiarato incostituzionale l'ATO "Centro Ovest 3 savonese";

3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed a tutte le società partecipate;

4) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla struttura di monitoraggio ai sensi dell'art. 20 del TUSP, esclusivamente attraverso l'applicativo "partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portalesoromef.gov.it>

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune, sezione amministrazione trasparente – enti controllati – società partecipate ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 a s.m.

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di rispettare il termine del 31 dicembre per l'assolvimento degli incombeni di cui al D.Lgs 175/2016".

Dopodiché,

VISTI la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nella trascrizione integrale allegata al presente provvedimento;

VISTO l'art. 42 del succitato D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l'art. 15 dello Statuto Comunale;

RITENUTO di dovere approvare la suddetta proposta;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano, dei n.11 Consiglieri presenti e votanti e nessun astenuto.

D E L I B E R A

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato.

Successivamente,

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano, dei n.11 Consiglieri presenti e votanti e nessun astenuto.

D E L I B E R A

di rendere il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
LUCIANO Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Dr.ssa Fiorenza OLIO